

SCUOLA FORENSE “FIORENTINO DE NICOLA”

STATUTO

Art. 1 - Istituzione

È istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore (di seguito COA) la Scuola Forense “Fiorentino De Nicola” dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore (di seguito “Scuola Forense” o “Scuola”) ai sensi e per gli effetti della legge 31 dicembre 2012 n. 247, del regolamento 20 giugno 2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense e del D.M. n. 17/18.

La Scuola Forense ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, via G. Falcone – Palazzo di Giustizia.

La Scuola Forense è organismo non autonomo del Consiglio dell'Ordine. Svolge la propria attività nell'ambito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore con organizzazione propria e autonomia finanziaria e gestionale secondo quanto prescritto dal presente Statuto e nel rispetto delle direttive generali di indirizzo e dei regolamenti del Consiglio dell'Ordine da cui dipende.

Art. 2 – Competenze

La Scuola Forense:

- organizza il corso di metodo e di alta formazione per il tirocinio professionale e per l'accesso alla professione di avvocato, in conformità all'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
- collabora anche all'organizzazione delle attività di formazione continua gestite dall'Ordine degli Avvocati e ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, in conformità all'art. 2 del regolamento 20 giugno 2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense.
- predispone, organizza e promuove i corsi per l'iscrizione all'elenco dei difensori d'ufficio.
- istituisce, gestisce ed organizza corsi per gli iscritti del libero Foro e per altre figure professionali (commercialisti, notai, ecc...).

Art. 3 – Finalità

La Scuola Forense non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, apolitici e per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, rivolgendo la propria attività di alta formazione e di aggiornamento professionale agli avvocati e ai praticanti avvocati ed altre figure professionali.

In attuazione delle proprie finalità, la Scuola Forense può:

- istituire, gestire ed organizzare corsi, conferenze, congressi, seminari, convegni, viaggi di studio, eventi culturali e simili;
- promuovere con qualunque mezzo di comunicazione la conoscenza dei programmi e dell'attività svolta;
- promuovere e gestire la pubblicazione, anche telematica, di dispense, libri e riviste di alta formazione giuridica e di aggiornamento professionale forense;
- promuovere qualunque iniziativa comunque attinente con gli scopi

istituzionali, collaborando con enti, istituzioni ed associazioni che hanno finalità simili.

Ove vi siano le risorse finanziarie è possibile prevedere il conferimento di borse di studio in favore dei corsisti più meritevoli privi di mezzi finanziari.

Art. 4 - Organi della Scuola Forense

Sono organi della Scuola Forense:

- a) Il Consiglio Direttivo;
- b) Il Direttore;
- c) Il Comitato Scientifico.

Art. 5 – il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera e dura in carica 5 (cinque) anni. I componenti devono:

- Essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di Nocera Inferiore con una anzianità di iscrizione di almeno 6 anni;
- non avere riportato, nei cinque anni precedenti, sanzioni disciplinari esecutive più gravi dell'avvertimento.

I componenti possono ricoprire la funzione per un massimo di due mandati.

Il COA può disporre la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo è formato da 11 membri incluso il Direttore nominato dal COA, e da un Componente onorario, nominato dal Direttivo alla prima seduta utile dal suo insediamento, appartenente alla famiglia dell'Avvocato Fiorentino De Nicola al quale è intitolata la Scuola, le cui funzioni sono disciplinate all'art. 8.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- di gestione e amministrazione della Scuola Forense
- di programmazione e coordinamento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico e dei referenti delle Commissioni dell'Ordine/Scuola.
- Redige/Approva regolamenti di funzionamento interno del Direttivo e del Comitato Scientifico.
- Redige/Approva, sentito eventualmente il Comitato Scientifico, regolamenti e bandi relativi all'attività di formazione promossa.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, alla prima seduta, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere:

- Il Presidente dirige e coordina le sedute del Direttivo fissandone i punti in discussione.
- Il Vicepresidente svolge un ruolo di supplenza e supporto al Presidente;
- Il Segretario predispone i verbali relativi alle adunanze e ne cura la tenuta.
- Il Tesoriere è responsabile della contabilità della Scuola. Tiene il registro della contabilità della Scuola dove sono annotate le entrate le uscite. La registrazione avviene a cura del RUP del COA, tramite il software di contabilità in dotazione.

La convocazione per l'insediamento del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico è di competenza del Presidente del COA.

Il Consiglio Direttivo per il suo funzionamento è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero da un numero di membri pari alla maggioranza assoluta di esso. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza e nel calcolo dei voti espressi, non si tiene conto degli astenuti per cui la delibera è approvata quando il

numero dei voti favorevoli supera quello dei voti contrari. In caso di votazioni su mozioni/proposte, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono i loro compiti a titolo gratuito, avendo diritto esclusivamente al ristoro delle spese sostenute in rappresentanza o per conto della Scuola Forense.

La nomina a Componente del Consiglio direttivo è compatibile con la carica di Consigliere dell'Ordine; è incompatibile con quella di:

- Componente del Comitato Scientifico;
- Componente della Commissione di valutazione interna nominata dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 9, co. 5 del DM 17/2018. III.2.7
- Tutor per i Corsi Organizzati dalla Scuola.

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico possono riunirsi congiuntamente.

Art. 6 – Il Direttore della Scuola

Il Direttore della Scuola è nominato con delibera del COA tra gli Avvocati iscritti al Foro di Nocera Inferiore in possesso dei medesimi requisiti previsti per i Componenti del Consiglio Direttivo del quale è membro di diritto. Formula proposte al Consiglio e ne attua le deliberazioni anche in collaborazione con il Presidente o un Componente del Consiglio Direttivo da quest'ultimo all'uopo delegato. Il Direttore in qualità di componente del Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni. Il COA può disporre la revoca del Direttore per gravi motivi.

Art. 7 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico è nominato dal COA con propria delibera su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola e dura in carica cinque anni e comunque decade all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. È composto da undici membri scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta esperienza.

Il Comitato scientifico alla prima seduta utile nomina il Referente del Comitato che ne coordina le attività.

Il Comitato Scientifico svolge attività consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo, con riguardo all'attività didattica e alla scelta dei docenti dei corsi e delle altre attività formative.

Il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo possono riunirsi congiuntamente.

I componenti del Comitato Scientifico svolgono i loro compiti a titolo gratuito, avendo diritto esclusivamente al ristoro delle spese sostenute in rappresentanza o per conto della Scuola Forense.

La nomina a componente del Comitato scientifico è compatibile con la carica di Consigliere dell'Ordine.

La carica di Componente del Comitato Scientifico è incompatibile con quella di:

- Componente del Consiglio Direttivo;
- Componente della Commissione di valutazione interna nominata dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 9, co. 5 del DM 17/2018. III.2.7
- con la funzione di Tutor per i Corsi Organizzati dalla Scuola.

Art. 8 – Componente onorario del Consiglio Direttivo

Il Componente onorario:

- può presenziare all'insediamento del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;
- può presenziare a tutti gli eventi pubblici della Scuola Forense;
- può partecipare alle commissioni eventualmente istituite dalla Scuola per

- Borse di studio;
- su invito del Presidente, può presenziare senza diritto al voto alle riunioni congiunte del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;

Art. 9 – La segreteria

Le attività di segreteria della scuola sono dirette da un funzionario dipendente del COA nominato da quest'ultimo con apposita delibera. La segreteria si avvale del personale del COA o di personale interinale assegnato a tale funzione i cui costi sono posti a carico della gestione contabile della Scuola laddove questa disponga delle risorse necessarie, in mancanza l'acquisizione di personale interinale dovrà essere autorizzata dal COA che ne assorbirà i relativi costi.

Art. 10 - Organizzazione dei Corsi e Scelta dei Docenti

La Scuola Forense provvede all'organizzazione dei corsi e delle altre attività formative anche in collaborazione con le associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.

Il Consiglio Direttivo, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico, provvede alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.

Nella scelta dei docenti, il Consiglio Direttivo valuta sulla base dei *curricula*, i titoli, l'esperienza maturata come formatori, nonché eventuali pubblicazioni.

Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell'offerta formativa, la Scuola forense può prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.

Art. 11 – Finanziamento della Scuola

L'Ordine degli Avvocati provvede, in ogni caso, al finanziamento della Scuola Forense attraverso la destinazione di fondi, anche mettendo a disposizione delle attività formative il personale, locali, biblioteche e risorse informatiche, in conformità all'art. 4 del regolamento 20 giugno 2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense.

Il COA impegna in apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione <<Scuola Forense "Fiorentino De Nicola" >> dell'anno contabile di riferimento la somma ritenuta necessaria per il suo corretto funzionamento e per la copertura dei costi preventivati che saranno impegnati in apposita voce di uscita del Bilancio.

Il COA potrà eventualmente, durante l'anno contabile di riferimento, incrementare il fondo di dotazione della Scuola.

La Scuola Forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione e di funzionamento.

L'Ordine degli Avvocati, anche per il tramite della Scuola Forense, promuove la ricerca di contributi e la stipula di convenzioni con gli enti pubblici e gli altri soggetti previsti dalla legge, volte al finanziamento delle attività formative.

Art. 12 Contabilità e Bilancio

La Scuola Forense, in quanto Organismo non autonomo, è tenuta al rispetto dei Regolamenti di gestione contabile del COA e sottoposto al controllo contabile del COA. Il COA è tenuto ad aprire un conto corrente dedicato alla scuola ed una partita iva dedicata. La partita iva così come il conto corrente è intestata al Presidente del COA, suo Legale Rappresentante pro tempore.

La contabilità della Scuola è separata dalla contabilità del COA.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo sono approvati dal Consiglio Direttivo e trasmessi al Consiglio dell'Ordine per conoscenza e vigilanza entro il 31 marzo.

La Scuola si dota di un proprio sistema informatico in grado di gestire gli adempimenti contabili e fiscali di legge o utilizza quello messo a disposizione dal COA.

Entro il 31 marzo la Scuola redige, tramite il proprio tesoriere coadiuvato dal personale di segreteria del COA assegnato alla Scuola Forense, un Rendiconto d'esercizio che viene allegato al Conto Consuntivo del COA in forma sintetica (Entrate/Uscite).

Sono entrate della Scuola:

- a) i proventi derivanti dall'attività di formazione.
- b) I proventi derivanti da sponsorizzazioni
- c) contributi da Enti o privati
- d) La dotazione annuale prevista nel bilancio di previsione del COA e sue eventuali integrazioni

Sono uscite della Scuola:

- a) Costi per l'attività di formazione;
- b) Costi per l'attività di informazione, divulgazione e promozione delle attività della Scuola;
- c) Costi per organizzazione di eventi culturali;
- d) Costi per la pubblicazione anche telematica di dispense, libri e riviste di alta formazione giuridica;
- e) Costi per il funzionamento della segreteria;
- f) Costi per il personale
- g) Costi di rappresentanza
- h) "altri costi" aggiuntivi, non definibili, derivanti comunque dall'attività della Scuola

Art. 13 – Gestione acquisti

Le modalità di acquisto della Scuola, in quanto Organismo non autonomo, sono disciplinate dal "regolamento gestione acquisti" del COA.

La scuola ha autonomia di spesa che deve, comunque, essere effettuata con le modalità e nel rispetto del RGA.

Gli impegni di spesa sono assunti dal Consiglio Direttivo a maggioranza, su relazione del Tesoriere ovvero del RUP nominato dal COA, ed eseguiti, a cura di questi, tramite la piattaforma telematica per gli acquisti in dotazione al COA, facendo riferimento al centro di costi "Scuola di Formazione".

Tutti pagamenti della Scuola Forense sono di norma pubblicati, compatibilmente

con il carico di lavoro della segreteria, trimestralmente e comunque entro e non oltre il 31 marzo dell'anno contabile successivo a quello al quale si riferiscono, nella sezione appositamente dedicata al centro di costo "Scuola di Formazione nella pagina "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale del COA.

Art. 14 –Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 2012 n. 247, del regolamento 20 giugno 2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense nonché del D.M. n. 17/18.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore in data con delibera n.